


LE CRITICITÀ DELL'AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE.

UNA PANORAMICA DELLE CONTESTAZIONI E LA GIURISPRUDENZA PIÙ RECENTE



8 marzo 2024

dott. Roberto Marcelli

2. Il quadro giuridico previsto dagli artt. 820, 821, 1283 e 1284 c.c. delinea una regolamentazione delle modalità di convenzione e calcolo degli interessi pattuiti, informata alla metrica lineare. L'equivalenza intertemporale fra il capitale a pronti e quello rimborsato a termine è regolata dal regime semplice, con gli interessi che maturano nella misura espressa dal tasso convenzionale, in ragione d'anno, proporzionale al tempo e al capitale utilizzato e, per le peculiarità di questa obbligazione pecuniaria, una volta maturati, rimangono improduttivi sino al loro pagamento.

L'interesse costituisce un debito di valuta, informato al principio nominalistico (art. 1277 c.c.), secondo il quale il debitore si libera pagando la quantità di danaro inizialmente fissata nel tasso convenzionale: pertanto, la velocità di produzione/maturazione degli interessi, espressa dal tasso ex art. 1284 c.c., prescinde dalle modalità e tempi del pagamento. Il tasso ex art. 1284 c.c., come espressione della misura del prezzo, deve necessariamente esprimere un'univoca unità di misurazione, data appunto dal rapporto di proporzionalità al capitale finanziato: con ciò realizzando quel ‘*contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse*’ richiamato dalla Cassazione n. 12276/2010.

3. Occorre non incorrere in commistioni fra le modalità di produzione/maturazione degli interessi espressi dal tasso ex art. 1284 c.c. convenuto in contratto e le modalità di corresponsione degli stessi convenute per l'adempimento. Ai fini del rispetto dei presidi normativi, ciò che rileva è la modalità di produzione/maturazione degli interessi, proporzionale al tasso ex art. 1284 c.c. convenuto nella pattuizione: una volta maturati nella velocità proporzionale espressa dal tasso convenuto, l'esigibilità degli interessi, nelle scelte temporali e nella metodologia di calcolo, è rimessa alla libera volontà delle parti.

Nei finanziamenti con ammortamento graduale, la matematica impiegata nell'adempimento, costituito dal piano delle imputazioni periodiche di capitale ed interessi, assume una funzione subordinata e dipendente dal patto contrattuale che, nei termini convenuti, precede e governa l'adempimento stesso.

4. Mentre per un ordinario finanziamento a rimborso unico alla scadenza l'importo dell'obbligazione principale rimane invariato, univocamente determinato per l'intero periodo, nei finanziamenti a rimborso graduale tale importo non rimane costante nel periodo, bensì si modifica, riducendosi nei valori in essere ad ogni scadenza (debito residuo). Gli interessi convenuti, nel prezzo espresso dal tasso ex art. 1284 c.c., si configurano, in termini proporzionali, inizialmente all'importo erogato e successivamente ai valori che residuano dopo i rimborsi periodici convenuti. Di tal guisa l'ammontare degli interessi convenuti si viene a ragguagliare matematicamente all'*utilizzo medio annuo del capitale* [$D_m = (D_0 + D_1 + D_2 + \dots + D_{n-1})/n$], espressione di sintesi sulla quale si appunta l'equilibrio stesso del contratto espresso dal tasso ex art. 1284 c.c. (tasso = monte interessi / *utilizzo medio periodale del capitale* x anni).

5. Risulta evidente che, per un contratto pattuito nel medesimo finanziamento iniziale e nel medesimo flusso di rate - che include, quindi, una stessa *spettanza* degli interessi - a rimborsi diversi, esprimenti una differente velocità (Tav. 1 e 2), corrispondono prezzi ex art. 1284 c.c. diversi, mentre a rimborsi diversi, ma esprimenti la medesima velocità di rimborso (Tav. 3), corrisponde il medesimo prezzo ex art. 1284 c.c.

Nei finanziamenti ad ammortamento graduale per la definizione univoca dell'obbligazione accessoria degli interessi, rimane determinante la pattuizione, sia della velocità di produzione/maturazione degli interessi espressa dal tasso ex art. 1284 c.c., sia della velocità di rimborso del capitale, espressa dai rimborsi periodali del capitale che definiscono l'*utilizzo medio periodale del capitale*, senza il quale risulterebbe, matematicamente, indeterminato il tasso convenzionale (tasso ex art. 1284 c.c. = obbligazione accessoria / *utilizzo medio periodale del capitale x n*).

6. Se la pattuizione è conformata, oltre che sul prezzo espresso dal tasso ex art. 1284 c.c., direttamente sul valore dei rimborsi del capitale (in particolare costanti, come nell'ammortamento all'italiana), la velocità di rimborso risulta definita; il contratto non riporta alcun importo per la *spettanza* degli interessi pattuiti il cui valore pattuito matura progressivamente nel rapporto proporzionale del tasso convenzionale al capitale che residua dai rimborsi pattuiti, indipendentemente dalle eventuali e distinte modalità con le quali, nell'adempimento, gli interessi, di volta in volta maturati, vengono corrisposti.

· Se la pattuizione è conformata, oltre che sul prezzo espresso dal tasso ex art. 1284 c.c., sul valore delle rate (in particolare costanti, come nell'ammortamento alla francese), in assenza di un esplicito assenso su un diverso criterio di rimborso del capitale, la proporzionalità corrispondente al dettato degli artt. 821 c.c. e 1284 c.c. rimane dettata dalla *spettanza* degli interessi inclusi nelle rate definite dalla matematica in regime semplice, con riferimento ai rimborsi che, univocamente, corrispondono a tale regime (Tav. 1.A).

7. Nella pattuizione della rata, l'impiego del regime semplice risulta, più che coerente, del tutto rifluente dagli artt. 821 e 1284 c.c., oltre che funzionale al rispetto dei presidi posti dall'art. 1283 c.c. e dall'art. 120 TUB, con il calcolo degli interessi sotteso dall'art. 1194 c.c., rivolto alla quota capitale, resa liquida ed esigibile ad ogni scadenza, risultante dall'algoritmo di equivalenza intertemporale espresso dalla matematica nel regime semplice.

Nei finanziamenti con ammortamento alla francese, nelle modalità ordinariamente adottate dagli intermediari, ancor prima della scelta del criterio di imputazione degli interessi adottato nel piano di ammortamento, la pattuizione della *spettanza*, determinata con la formula dell'interesse composto, esprime la volontà, questa sì giuridica oltre che matematica, di equiparare il capitale finanziato C del tempo t_o alla successione dei montanti rimborsati al tempo t_k espressi dalla relazione $R_k = C_k \times (1+i)^k$, aspetto giuridicamente consustanziale con la produzione di interessi su interessi, anziché i valori $R_k = C_k \times (1+k \times i)$ del regime semplice, che lascerebbero improduttivi gli interessi maturati.

8. Nelle due tipologie di ammortamento, risulta definita, in modalità diverse, la pattuizione dell'obbligazione principale, completa dei valori periodali, l'una espressa, **in via residuale, dai rimborsi pattuiti**, l'altra espressa, nell'**equivalenza intertemporale** del capitale iniziale alle rate corrisposte alle distinte scadenze.

PATTUIZIONE: AMMORTAMENTO ALL'ITALIANA.

(finanziamento € 1.000 TAN 10%, 3 annualità)

Anni	Utilizzo capitale	rimborso	Interessi maturati
1	1.000	333,3	100,0
2	666,6	333,3	66,7
3	333,3	333,3	33,3

1.000 200,0

PATTUIZIONE: AMMORTAMENTO AALA FRANCESE

(finanziamento € 1.000 con ammortam. in 3 annualità)

	1° Rata (C ₁)	2° Rata (C ₂)	3° Rata (C ₃)	
1.000 rimborsi	= 398,1/(1+10,0%) 361,9	+ 398,1/(1+2 x 10,0%) 331,8	+ 398,1/(1+3 x 10,0%) 306,3	Utilizzo medio del capitale
Utilizzo capitale	1.000	638,1	306,3	€ 648,10

Tale distinzione trova un solido conforto e riscontro nella matematica finanziaria. E. Levi, con riferimento, in generale, ai rimborsi graduali di un finanziamento considera due diverse modalità di concordare la pattuizione: i) una forma *elementare che distingue pagamenti in conto interessi e pagamenti in conto capitale*, nella quale si conviene il pagamento periodico degli interessi maturati (senza capitalizzazione) e, distintamente il graduale rimborso del capitale; ii) una forma più complessa, nella quale l'operazione è concepita *come uno scambio fra la somma inizialmente mutuata e l'insieme dei pagamenti che il debitore farà al mutuante, senza fare distinzione fra pagamenti in conto capitale e pagamenti in conto interessi* e, in questo caso, occorre *stabilire, non più una legge per calcolare interessi semplici, ma una legge che determini la "equivalenza" fra prestazioni e controprestazioni*. (E. Levi, *Corso di matematica finanziaria e attuariale*, 1964, pagg. 215 e segg.; cfr. anche D'Amico, Luciano e Peccati, *Calcolo finanziario, Temi base e temi moderni*, Egea, 2018)

RATA SEMPLICE E COMPOSTA.

PATTUZIONE REGIME SEMPLICE: EQUIVALENZA FINANZIARIA

(Finanziamento di € 1.000, TAN 10%, con rimborso in tre rate costanti annuali.)

Finanziamento iniziale	1° Rata (C ₁)	2° Rata (C ₂)	3° Rata (C ₃)	Tav. 3
1000 =	$398,1/(1+10,0\%)$	$+ 8,1/(1+2 \times 10,0\%)$	$398,1/(1+3 \times 10,0\%)$	
C₁ interessi	361,9 $x (1 + 10\%)$ 36,2	398,1		Utilizzo del capitale
C₂ interessi	331,8 $x (1 + 2 \times 10\%)$ 66,4	398,1	1.000	
C₃ interessi	306,3 $x (1 + 3 \times 10\%)$ 91,9	398,1	638,1	
C	1.000		306,3	
			M = 648,1	rapporto proporzionale: interessi/utlizzo m. x 3 $194,4/648,1 \times 3 = 10\%$

PATTUZIONE REGIME COMPOSTO: EQUIVALENZA FINANZIARIA

(Finanziamento di € 1.000, TAN 10%, con rimborso in tre rate costanti annuali.)

Finanziamento iniziale	1° Rata (C ₁)	2° Rata (C ₂)	3° Rata (C ₃)	Tav. 4
1000 =	$402,1/(1+10,0\%)^1$ + $,1/(1+10,0\%)^2$ + $402,1/(1+10,0\%)^3$			
C₁ interessi	365,6 $x (1 + 10\%)^1$ 36,6	402,1	1.000	Utilizzo del capitale
C₂ interessi	332,4 $x (1 + 10\%)^2$ 69,8	402,1	634,4	
C₃ interessi	302,1 $x (1 + 10\%)^3$ 100,0	402,1	302,1	
C	1.000		M = 645,1	rapporto proporzionale: interessi/utlizzo m. x 3 $206,3/645,1 \times 3 = 10,6\%$

LA PATTUIZIONE

PATTUIZIONE. Equivalenza finanziaria:		TAN 10,0%	regime semplice: Rata 398,1 regime composto: Rata 402,1 (regime semplice: TAN = 10,63%)			Tav. 1 bis
			1° Rata (C_1)	2° Rata (C_2)	3° Rata (C_3)	Utilizzo medio del capitale
1.	Regime semplice (TAN = 10,0%)	Tav. 5.B → 1.000 rimborsi	= $398,1/(1+10,0\%)$ 361,9	+ $398,1/(1+2 \times 10,0\%)$ 331,8	+ $398,1/(1+3 \times 10,0\%)$ 306,3	€ 648,10
2.	regime composto (TAN = 10,0%)	Tav. 5.C2 → 1.000 rimborsi	= $402,1/(1+10,0\%)^1$ 365,6	+ $402,1/(1+10,0\%)^2$ 332,3	+ $402,1/(1+10,0\%)^3$ 302,1	€ 645,50
3.	Regime semplice (TAN = 10,63%)	Tav. 5.A → 1.000 rimborsi	= $402,1/(1+10,6\%)$ 363,5	+ $402,1/(1+2 \times 10,6\%)$ 331,6	+ $402,1/(1+3 \times 10,6\%)$ 304,9	€ 647,10

regime semplice	$R = C/\sum 1/(1+k \times i)$	$398,1 = 1.000/\sum 1/(1 + k \times 10\%)$
regime composto	$R = C/\sum 1/(1+i)^k$	$402,1 = 1.000/\sum 1/(1 + 10\%)^k$

Il fattore di attualizzazione $[R \times \sum 1/(1+i)^k = C]$, impiegato nella determinazione della rata (R), non è altro che l'inverso del fattore di capitalizzazione. Questo implica che il tasso convenzionale (i), nel produrre gli interessi giorno per giorno, dopo il primo periodo, viene commisurato al montante, cioè a dire, oltre che 'in ragione della durata del diritto' (obbligazione principale), anche in ragione della durata degli interessi maturati nelle precedenti scadenze $[(1+i)^n = (1+i) \times (1+i) \times \dots \times (1+i)]$, da cui: $i \times i \times \dots \times i$

Finanz. triennale. € 1.000, TAN 10%, regime composto. Pattuizione e adempimento.

Tav. 5.C

Cfr.: Tav. 5.C2	<u>PATTUIZIONE.</u> Determinazione canone/rata.			utilizzo medio di capitale:	prezzo ex art. 1284 c.c.: 206,3/(645,5x3) = 10,6%
	<u>1° Rata (C₁)</u> <u>2° Rata (C₂)</u> <u>3° Rata (C₃)</u>				
1000 = Rimborso Cap. =	$402,1/(1+10,0\%)^1$ 365,6	+	$402,1/(1+10,0\%)^2$ 332,3	+	$402,1/(1+10,0\%)^3$ 302,1
Cfr.: Tav. 5.C1	<u>ADEMPIMENTO.</u> Piano di ammortamento.			utilizzo medio di capitale:	prezzo ex art. 1284 c.c.: 206,3/(687,8x3) = 10,0%
1000 = Rimborso. Cap. =	$402,1/(1+10,0\%)^3$ $R - D_0 \times 10,0\%$ 302,1	+	$402,1/(1+10,0\%)^2$ $R - D_1 \times 10,0\%$ 332,3	+	$402,1/(1+10,0\%)^1$ $R - D_2 \times 10,0\%$ 365,6

L'ADEMPIIMENTO

FINANZIAMENTO AMMORTAMENTO FRANCESE. Regime composto										
Anno	Regime composto 10,0%									
	PATTUIZIONE: Interessi su qu. cap. scad.				ADEMPIIMENTO: Interessi su deb. residuo					
	Quota capitale	Quota interessi	Rata	Residuo debito		Quota capitale	Quota interessi	Rata	Residuo debito	
	Capitale	Interessi maturati		Capitale	Interessi maturati	Capitale	Interessi maturati		Capitale	Interessi maturati
0	-	-	-	1.000,0	-	-	-	-	1.000,0	-
1	365,6	36,6	402,1	634,4	63,4	302,1	100,0	402,1	697,9	-
2	332,3	69,8	402,1	302,1	63,4	332,3	69,8	402,1	365,6	-
3	302,1	100,0	402,1	-	-	365,6	36,6	402,1	-	-
Tot.	1.000,0	206,3	1.206,3			1.000,0	206,3	1.206,3		
Utilizzo medio periodale del capitale					645,5	687,8				
Prezzo ex art. 1284 c.c. (Inter./Finaz. m. x 3)					10,66%	10,0%				
Tasso effettivo annuo (TAE)					10,00%	10,00%				

12. Per i finanziamenti a rimborso graduale, la Suprema Corte (n. 3224/1972) ha reiteratamente ribadito l'autonomia e separatezza delle due obbligazioni pattuite: '*le implicazioni economiche delle modalità temporali dell'adempimento sono estranee al contenuto dell'obbligazione*'. Nella pattuizione delle due obbligazioni a nulla rilevano le specifiche modalità di calcolo e imputazione degli interessi adottate nell'adempimento che, al contrario, rimangono vincolate e subordinate propedeuticamente ai termini pattuiti.

Appare coerente con i principi posti dalla Cassazione che la *spettanza* degli interessi - rispetto all'obbligazione principale compiutamente espressa nel valore iniziale e periodico - rimanga definita nella pattuizione nell'ammontare e nella velocità di maturazione espressa proporzionalmente dal tasso convenuto, lasciando, nell'adempimento, alle parti o all'ordinamento di prevedere la corresponsione anticipata rispetto alla scadenza del capitale.

13. Con la pattuizione dei pagamenti periodici delle rate, l'equivalenza finanziaria fra la prestazione dell'intermediario e la controprestazione del pretitore, nella proporzionalità del tasso ex art. 1284 c.c., determina univocamente i rimborsi a ciascuna scadenza e l'imputazione degli interessi maturati relativa al rimborso stesso.

Nell'ammortamento all'italiana, dove non viene pattuito l'importo delle rate, queste variano a ricoprendere l'eventuale imputazione anticipata degli interessi maturati, convenute dalle parti o prescritte dalla norma.

Nell'ammortamento alla francese, i valori dei rimborsi – imprescindibili per la determinazione della *spettanza* in rapporto al tasso convenuto – rimangono univocamente determinati nell'equivalenza finanziaria fra l'importo finanziato e i distinti pagamenti periodici: ma, con la convenzione del valore della rata, discende, per differenza, anche l'imputazione degli interessi maturati in ciascuna scadenza.

14. Nella convenzione della rata costante, quale che sia l'importo, ogni altra modalità di rimborso risulterebbe preclusa: infatti, un eventuale aumento dell'importo della rata costante rivolto ad accelerare i rimborси, si risolverebbe esclusivamente in un accorciamento del periodo di ammortamento che, tuttavia, lascerebbe immutata la proiezione esponenziale dei rimborси stessi.

La peculiare combinazione dell'esigibilità immediata degli interessi maturati, congiunta al valore costante della rata, conduce ad una *spettanza* degli interessi maggiorata, riferita matematicamente ad una proiezione dei rimborси esponenziale con il tempo: tale aspetto ordinariamente sfugge all'attenzione anche del prenditore non sprovvveduto. Non rimane infatti agevole rendersi conto che, nell'adempimento, i rimborси del capitale, dedotti per differenza dalla rata, tracciano una progressione esponenziale crescente con la durata e il tasso, determinando un costo finanziario del tutto identico alla *spettanza* pattuita in regime composto di capitalizzazione, per giunta, differentemente da quest'ultimo, aggravato dalla corresponsione anticipata degli interessi.

15. Appare alquanto indebito sottrarre all'assenso del preeditore un elemento sostanziale del contratto, la cui scelta risulta costituire una prerogativa del preeditore, relegandolo al valore che residua dalla rata, in funzione del criterio di imputazione degli interessi: l'utilizzo del capitale, da variabile indipendente, conforme l'equilibrio del contratto, diverrebbe variabile dipendente dal valore della *spettanza* degli interessi e della relativa imputazione, oltre che della rata costante pattuita.

Nei principi che informano l'ordinamento, la pattuizione del finanziamento - nell'obbligazione principale e nell'obbligazione accessoria corrispondente al tasso ex art. 1284 c.c. - non risulta condizionata all'esigibilità anticipata degli interessi maturati ad ogni scadenza: quest'ultima interessa esclusivamente l'adempimento.

Il pagamento anticipato degli interessi maturati sottende pur sempre la precedente e funzionale pattuizione della velocità di maturazione espressa dal tasso convenuto esclusivamente in ragione semplice, anziché composta, alla quale corrisponda un '*contenuto assolutamente univoco*': ma tale '*contenuto univoco*' presuppone, per antecedente, la definizione dei rimborsi che, pertanto, non possono essere rimessi alle modalità di adempimento dell'obbligazione accessoria.


16. Diversamente, la rata costante, nel rapporto proporzionale del tasso ex art. 1284 c.c., può essere agevolmente riferita a scaglionamenti di rimborsi diversi, più accelerati, pur anche con quote capitale crescenti e, corrispondentemente, quote interessi decrescenti. Risulta più equo, trasparente e funzionale all'efficienza del mercato del credito, lasciare al prenditore la scelta delle modalità di rimborso, più congeniali alle proprie esigenze e disponibilità.

Ad esempio, per un capitale erogato di € 1.000, con rimborso in 10 rate annuali, il criterio di rimborso potrebbe essere accelerato, convenendo una proiezione temporale crescente linearmente, anziché esponenzialmente (€ 77,5, € 82,5, € 87,5, € 92,5, € 97,5, € 102,5, € 107,5, € 112,5, € 117,5, € 122,5), per un utilizzo medio del capitale più contenuto (€ 591,2 in luogo di € 627,4). Volendo, al tempo stesso, convenire anche il pagamento di una rata costante nell'adempimento, per il tasso ex art. 1284 c.c. del 10% è sufficiente calcolare gli interessi che maturano in ciascun anno sull'utilizzo del capitale che rimane dopo ogni rimborso e poi semplicemente dividere il montante per il numero di anni $(1.000 + 591,25)/10$ per ottenere la rata costante di € 159,125 (Tav.3.A).

FINANZIAMENTO AMMORTAMENTO FRANCESE: ADEMPIMENTO												Tav. 3			
Anno	rimborsi capitale crescenti linearmente								rimborsi capitale crescenti esponenzialmente						
	3.A Regime semplice 10%			3.B Regime semplice 10,61%			3.C Regime composto 10,00%		Interessi composto corrisposti anticipatamente						
Interessi semplici corrisposti anticipatamente								Interessi composto corrisposti anticipatamente							
Anno	Quota capitale	Quota interessi	Rata	Residuo debito		Quota capitale	Quota interessi	Rata	Residuo debito		Quota capitale	Quota interessi	Rata	Residuo debito	
				Capitale	Interessi maturati				Capitale	Interessi maturati				Capitale	Interessi maturati
0	-	-	-	1000,0	-	-	-	-	1000,0	-	-	1000,0	-	1000,0	-
1	77,5	81,6	159,1	922,5	18,4	77,5	85,2	162,7	922,5	20,9	62,7	100,0	162,7	937,3	-
2	82,5	76,6	159,1	840,0	34,0	82,5	80,2	162,7	840,0	38,5	69,0	93,7	162,7	868,2	-
3	87,5	71,6	159,1	752,5	46,4	87,5	75,2	162,7	752,5	52,5	75,9	86,8	162,7	792,3	-
...
9	117,5	41,6	159,1	122,5	24,4	117,5	45,2	162,7	122,5	27,3	134,5	28,2	162,7	148,0	-
10	122,5	36,6	159,1	-	-	122,5	40,2	162,7	-	-	148,0	14,8	162,7	-	-
Tot.	1.000,0	591,3	1.591,3			1.000,0	627,5	1.627,5			1.000,0	627,5	1.627,5		
Utilizzo medio periodale del capitale				591,25					591,25					627,45	
Prezzo ex art. 1284 c.c. (Inter./Finaz. m. x 10)				10,00%					10,61%					10,00%	
Tasso effettivo annuo (TAE)				9,48%					10,00%					10,00%	

- Valutando la scelta delle modalità di rimborso una prerogativa della parte – che, per il tasso del 10%, troverebbe, ovviamente, più conveniente il pagamento della rata di € 159,1 in luogo della rata di € 162,7 - appare una palese violazione dell'assenso, sottacere nella pattuizione il criterio di rimborso del capitale implicito nella determinazione della rata, per poi adottare, nella predisposizione del piano di ammortamento, imputazioni dei rimborsi a sorpresa (ex art. 1195 c.c.) più penalizzanti per la parte.
- Si osservi che se, nell'adempimento, per lo scaglionamento dei rimborsi nella proiezione esponenziale di Tav. 3.C il tasso proporzionale ex art. 1284 c.c. coincide con il TAE del 10%, per la pattuizione della rata di € 162,7 , sul periodo decennale, la matematica restituisce il tasso corrispondente alla proporzionalità del regime semplice pari al 12,9% (per una proiezione dei rimborsi decrescenti).

- Con la progressione esponenziale i rimborsi si mantengono su valori apprezzabilmente più bassi per i due terzi del periodo. Rispetto ad una progressione dei rimborsi crescenti di tipo lineare, il corrispondente maggior utilizzo del capitale comporta un incremento degli interessi di circa il 30%.



- Anziché uniformare i finanziamenti all'unico modello matematico associato alla proiezione esponenziale dei rimborsi, dettato dal piano predisposto ad uso e beneficio dell'intermediario, appare non trascurabile il miglior servizio prestato al prenditore, con indubbi riflessi sull'efficienza stessa del mercato, se, per la medesima rata e il medesimo periodo temporale, si lasciasse impregiudicata al prenditore – nella libertà del mercato ex art. 41 Cost. - la prerogativa di scegliere - entro schemi di progressione standardizzati - la velocità di rimborso del capitale, ciascuna accompagnata dal rispettivo tasso ex art. 1284 c.c., corrispondente al tasso effettivo (TAE) preteso dall'intermediario.
- Nella conformazione contrattuale ordinariamente adottata dagli intermediari, il prenditore non sceglie la modalità di rimborso del capitale, non ne ha minimamente contezza e non si avvede, per giunta, né del regime composto impiegato impropriamente per ottenere una rata difforme dal regime semplice, né dell'inversione temporale della composizione delle rate, operata nell'adempimento. Lo stupore per il cospicuo ammontare del debito residuo, risultante dalla menzionata inversione, che frequentemente si riscontra nel caso di estinzione anticipata, se da un lato manifesta la scarsa emancipazione finanziaria del prenditore, dall'altro comprova l'ermetica predisposizione

Grazie per l'attenzione

Dott. Roberto Marcelli

Copia del documento e delle slide sono disponibili su richiesta a:

e-mail: info@studiomarcelli.com